

È stato firmato il 3 dicembre, dal Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, il nuovo Dpcm volto a contrastare la diffusione del nuovo coronavirus sull'intero territorio nazionale.

Le disposizioni del decreto entrano in vigore dal 4 dicembre e saranno vigenti fino al 15 gennaio 2021.

In sintesi i principali contenuti del Decreto.

FESTIVITÀ NATALIZIE

- **Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021** è vietato, nell'ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse Regioni o Province Autonome.

Nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021

è vietato anche ogni spostamento tra Comuni. Sono fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.

È consentito sempre il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione

con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra Regione o Provincia autonoma e, nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021, anche ubicate in altro Comune;

- Confermato il **coprifuoco** dalle 22 alle 5. A **Capodanno** viene esteso **fino alle 7 del mattino** del 1 gennaio 2021;

- Gli **italiani** che andranno **all'estero** per turismo dal 21 dicembre al 6 gennaio al rientro dovranno sottoporsi alla **quarantena**. Anche i turisti stranieri che arrivano in Italia nello stesso periodo dovranno sottoporsi dalla quarantena.

- Fino al 6 gennaio 2021, l'**esercizio delle attività commerciali al dettaglio sarà consentito fino alle ore 21**. Nelle giornate festive e prefestive saranno **chiusi** gli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali, aggregazioni di esercizi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, a

eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi ed edicole;

- La **ristorazione negli alberghi** e in altre strutture ricettive dalle **ore 18 del 31 dicembre 2020 e fino alle ore 7 del 1° gennaio 2020** è consentita solo con servizio in camera.

ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE

Le attività dei servizi di **ristorazione** (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) nelle zone gialle sono consentite **dalle ore 5.00 fino alle ore 18.00**; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico. Resta **sempre consentita** in

tutto il territorio nazionale la ristorazione con

consegna a domicilio

nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché

fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto

, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

SCUOLE

L'attività didattica ed educativa per i servizi educativi per l'infanzia, per la **scuola dell'infanzia** e per il

primo ciclo di istruzione

continua a svolgersi integralmente

in presenza

Dal **7 gennaio 2021 per le scuole di secondo grado** dovrà essere garantita l'attività didattica **in presenza per il 75%**

della popolazione studentesca.

Per saperne di più: [DPCM 3 DICEMBRE 2020](#), [DECRETO LEGGE 2 DICEMBRE 2020](#) E [D OMANDE E RISPOSTE SITO GOVERNO \(FAQ\)](#)